



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **29 APR. 2021** Protocollo N. **196353** Class. Prat. Fasc. Allegati N.

Oggetto: T.U. 11.12.1933, n. 1775 – L.R. 13.04.2001 n. 11. Istanza in data 10.01.1978 per concessione di derivazione d'acqua mod. 0.04800 da falda sotterranea in Comune di Montorso Vicentino in comune di MONTORSO VICENTINO per uso Industriale. -Invio atti concessori - Pratica n° 443/AG

Alla Ditta: SAN TEODORO IMMOBILIARE  
SRL



Corso SS. Felice e Fortunato n°62  
36100, VICENZA (VI)

e p.c.

Alla Direzione Ambiente  
Unità Organizzativa Tutela delle Acque  
30121 – VENEZIA

All'Autorità di Bacino distrettuale  
delle Alpi Orientali  
alpiorientali@legalmail.it

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
36100 MONTORSO VICENTINO  
montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Si comunica che con decreto n. 270 in data 22.04.2021, esecutivo, è stata assentita la concessione di derivazione d'acqua in oggetto evidenziata.

Si trasmettono copia del Decreto di concessione e originale del Disciplinare n. 62 in data 08.02.2021 contenente le condizioni per l'uso della concessa derivazione.

Copia autentica del Decreto di concessione potrà all'occorrenza essere prodotta direttamente dallo scrivente Ufficio in qualsiasi momento, previo assolvimento dell'imposta di bollo.

Agli Enti che leggono per conoscenza si trasmette copia del Decreto.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Ing. Giovanni Paolo Marchetti



ADEMPIMENTI EX ARTT. 4 E 5 L. 241/90:

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Paolo Marchetti

Responsabile per l'istruttoria PO: Geom. Francesco Norbiato tel. 0444/337809

Referente istruttoria: Rasi Monica – tel. 0444/337874 - e-mail: monica.rasi@regione.veneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Difesa del Suolo

**Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza codice struttura 8800031200**  
Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza Tel. 0444337811 – Fax 0444337867  
e-mail: [geniocivilevi@regione.veneto.it](mailto:geniocivilevi@regione.veneto.it) PEC: [geniocivilevi@pec.regione.veneto.it](mailto:geniocivilevi@pec.regione.veneto.it)



**Giunta Regionale**

**AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO – DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO  
UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA**

Oggetto: concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.04800 da falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.

Pratica n.443/AG

NOTE PER LA TRASPARENZA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di MONTORSO VICENTINO a favore della ditta SAN TEODORO IMMOBILIARE SRL

Istanza della ditta in data 20.05.1978 prot. n. 3677

T.U. 11.12.1933, n.1775

**IL DIRETTORE**

**VISTA** l'istanza in data 20.05.1978 della ditta SAN TEODORO IMMOBILIARE SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO mod. medi 0.04800 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

**VISTI** gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

**VISTO** il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

**VISTI** gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.04800 pari a l/sec. 4.80;

**VISTO** il disciplinare n. 62 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 08.02.2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

**D E C R E T A**

**ART. 1** - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SAN TEODORO IMMOBILIARE SRL, C.F. n. 02272330248, Partita IVA n. 02272330248, con sede a VICENZA, Corso SS. Felice e Fortunato il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di MONTORSO VICENTINO, mod. medi 0.04800 d'acqua per utilizzo Industriale.

**ART. 2** - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.02.2021 n. 62 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4'452.66 per l'anno 2020, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

**ART. 3** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

**ART. 4** - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR n. 677 del 14/05/2013.

f.to Ing. Giovanni Paolo Marchetti



ATTO N. 62 DEL \_\_\_\_\_

REGIONE DEL VENETO

**AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO-DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO  
UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per piccola derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Industriale in Comune di MONTORSO VICENTINO chiesta da SAN TEODORO IMMOBILIARE SRL, C.F. e P. IVA. 02272330248 con istanza in data 10.01.1978.

Pratica n. **443/AG**

**ART. 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE** - La quantità d'acqua da derivare dalla falda sotterranea in Comune di MONTORSO VICENTINO, in base alla quale viene stabilito il canone, è fissata nella misura media pari a moduli 0.04800 (l/sec. 4.80) come definito nella documentazione tecnica. L'acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente per uso Industriale.

**ART. 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE E REGOLAZIONE DELLA PORTATA** - L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione qualora a proprio giudizio insindacabile essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e con il buon regime della risorsa idrica, e con eventuali nuove opere da eseguire alla difesa della risorsa medesima e ciò senza che possano essere vantate pretese di indennizzi. La ditta concessionaria si impegna a consentire e favorire il libero accesso agli impianti relativi alla derivazione dei funzionari dell'Amministrazione concedente. Inoltre, qualora si rendessero disponibili acque superficiali idonee all'uso e tali da soddisfare l'utenza, distribuite mediante strutture consortili o comunali, il concessionario sarà tenuto a dotarsene in alternativa alla presente derivazione. Nel caso si tratti di pozzo finestrato sia in falda freatica, che in falde profonde, il concessionario dovrà provvedere ad eseguire lavori atti a limitare l'emungimento alla sola falda freatica. Nel caso si debba mantenere l'emungimento da più falde (compatibilmente con le esigenze di tutela e protezione degli acquiferi profondi) è tenuto a separare i prelievi, eliminando le interconnessioni idrauliche tra le diverse falde e adottare tutte le precauzioni atte ad evitare il passaggio di inquinanti da una falda all'altra.

**ART. 3 - GARANZIE DA OSSERVARSI** - Il concessionario dovrà eseguire e mantenere in regolare stato di manutenzione tutte le opere necessarie a garantire l'uso corretto e razionale della risorsa idrica sotterranea. Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche dell'assetto produttivo in essere all'atto dell'assentimento della concessione, i relativi progetti dovranno, per la sola parte idrotecnologica, essere preventivamente approvati dall'Unità





Organizzativa Genio Civile Vicenza. La quantità di acqua concessa dovrà essere sempre commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e riciclo della risorsa ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni o modificazioni e dovrà quindi essere costantemente correlata all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Le camerette ed i locali avanpozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo da contaminazioni ambientali dirette. La ditta concessionaria dovrà a sua cura e spese procurarsi dagli enti competenti, tutti gli eventuali ulteriori nulla-osta, concessioni o autorizzazioni dipendenti dalla presente concessione, attenendosi alle condizioni da questi stabilite.

La concessione è nominale, pertanto non può essere ceduta ad altri. Il cambio di titolarità dovrà essere richiesto all'Amministrazione concedente con le modalità stabilite dall'art. 20 del T.U. 1775/1933.

La ditta concessionaria dovrà comunicare entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

**ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE** - Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 7 (sette) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi o della falda acquifera sotterranea si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione ha diritto o di ritenere senza compenso le opere, o di obbligare il concessionario a cementare il pozzo e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

**ART. 5 - CANONE** - Il concessionario corrisponderà alla Regione del Veneto, entro il 30 giugno di ogni anno, il canone demaniale pari ad euro 4.452,66 (euro quattromilaquattrocentocinquantadue/66), in conto 2020, calcolato ai sensi della legge 36/94 e successive modifiche ed integrazioni, da aggiornarsi annualmente in base al tasso di inflazione programmato. Tale canone sarà dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55, comma 6, del T.U. di Legge 11.12.1933 n. 1775.

**ART. 6 - PAGAMENTI E DEPOSITI** - All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- il pagamento dei canoni arretrati a decorrere dal 10.08.1999, data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione della L. 36/1994 che ha dichiarato la pubblicità di tutte le acque;






- il pagamento di una somma pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima; il versamento di una somma pari a un quarantesimo del canone, quale contributo idrografico, a termini del II comma, art. 7 del T.U. n. 1775/1933;
- il versamento delle spese di istruttoria.

Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le altre spese inerenti alla concessione.


**ART. 7 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI** - Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 1775/1933 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D. Lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (L. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

**ART. 8 - DOMICILIO LEGALE** - Il presente disciplinare è sottoscritto dalla Ditta SAN TEODORO IMMOBILIARE SRL C.F. e P. I.V.A. 02272330248 con sede in Comune di VICENZA. Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in MONTORSO VICENTINO presso la sede comunale. Ai sensi del D.P.R. 02.11.1979 n. 784 il numero di C.F. assegnato dal Ministero delle Finanze alla Regione Veneto è 80007580279.

IL CONCESSIONARIO



IL DIRETTORE Ing. Giovanni Paolo Marchetti







63328 GENIO



REGIONE DEL VENETO  
GIUNTA REGIONALE

VENEZIA



SAN TEODORO IMMOBILIARE SRL



CORSO SS. FELICE E FORTUNATO n° 62

07 MAG. 2021

36100 - VICENZA (VI)